



TRIBUNALE DI PISA **Sezione Procedure Concorsuali**



Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 251/2024 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. ROSA CLAPS ;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 2) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell’esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededucazione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi

compensi. Ben vero il riformato art. 6 - nella disciplina recata dal neointrodotta correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. In primis la norma, che appare unitaria e sembra fare riferimento ad un omogeneo concetto di prededuzione, pare fare riferimento ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa. Anche a voler riguardare unicamente la seconda parte della lett. d) essa fa riferimento alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore, per il buon esito dello strumento; di nuovo quindi la norma sembra presupporre l'instaurazione della procedura di sovraindebitamento e non potersi riferire ai crediti sorti anteriormente. D'altronde il compenso del professionista legale non pare potersi ritenere necessario al buon esito dello strumento, anche per le considerazioni su cui v. infra secondo cui il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. D'altronde la relazione di accompagnamento al codice della crisi in merito alla modifica della lett. d) si limita ad affermare che il correttivo interviene “modificando la lettera d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di “procedure concorsuali” ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”, pertanto l'intervento del correttivo sul punto non modifica l'impianto normativo e non si pone l'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di prededuzione.

Il Codice della crisi d'altronde, non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiara prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il

ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla relativa classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che le due debentrici sono membri della stessa famiglia e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento nonché la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio della debitrice;

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 24/7/2025 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 19/04/2025

Il giudice
dr. Marco Zinna

Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

TRIBUNALE DI PISA

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI

Nell'interesse della Sig.ra **Claps Rosa** (C.F. CLPRSO67M54G478B), nata a Perugia (PG) il 14.08.1967, e residente a _____, rappresentata e difesa nel presente procedimento congiuntamente e/o disgiuntamente dall'**Avv. Luca Lauricella** (C.F.: LRCLCU83B11A089L) e dall'**Avv. Emanuele Fiaschi** (C.F: FSCMNL93M28G702O), entrambi del foro di Pisa, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato in Castelfranco di Sotto (PI), via Calatafimi 17/B., entrambi del Foro di Pisa in forza della procura in calce al presente atto con domicilio eletto presso in Castelfranco di Sotto (PI), via Calatafimi n. 17/B.

Gli avvocati dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it e emanuele.fiaschi@onpec.it e/o al fax n. 050/41047.

PREMESSO CHE

- la ricorrente chiedeva la nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC costituito presso la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest;
 - veniva nominato quale gestore della crisi il dott. Maurizio Roventini che accettava l'incarico (**Doc. 1**);
 - la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali previste dal CCII che si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che sia in stato di insolvenza;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 - si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - pertanto, in presenza di una situazione da sovraindebitamento l'odierna istante ha predisposto, con l'ausilio del dott. Maurizio Roventini quale Organismo di composizione della crisi, la presente proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore per sopperire alla difficile crisi finanziaria ed economica in cui versa;
- Tutto ciò premesso, l'odierna istante, così come rappresentata e difesa, intende proporre al Tribunale intestato il



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

presente Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI, i cui punti, per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti:

SOMMARIO

- 1. L'attuale situazione familiare;*
- 2. Cause di sovraindebitamento del debitore;*
- 3. Elenco Passività;*
- 4. Elenco Attività;*
- 5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;*
- 6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche;*
- 7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata;*
- 8. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e meritevolezza;*
- 9. La proposta;*

1. L'attuale situazione familiare

L'odierna istante è attualmente residente nel comune di _____, ed il nucleo familiare è composto oltre che dalla ricorrente, dalle 3 figlie, ovvero la sig.nra _____ come risulta dal certificato dello stato di famiglia allegato (**Doc. 2**).

2. Le cause del sovraindebitamento

Per quanto concerne le ragioni del sovraindebitamento così come riscontrate e appurate dal gestore nella crisi a pag. 3 par. C della Relazione si espone quanto segue.

In particolare, nel 1997 ella contrae matrimonio con il sig. _____ e, dalla cui unione nascono tre figlie, _____, oggi di anni 24, _____, oggi di anni 21, e infine _____, oggi di anni 19. A seguito della nascita della terzogenita, sorge in loro la necessità di trovare una dimora con spazi più rispondenti alle necessità di una famiglia di 5 persone sicché, nel maggio 2005, acquistano l'abitazione di residenza a Pisa, accendendo un mutuo per l'importo di euro 140.000,00. Negli anni successivi, la coppia contrae alcuni finanziamenti per ordinarie esigenze di consumo, nonché in particolare per alcuni interventi di ristrutturazione di cui la casa necessitava (la costruzione dell'edificio risaliva al 1900).

All'epoca, entrambi i coniugi erano ben in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con i loro stipendi – la sig.ra Claps, in particolare, lavorava a Firenze alle dipendenze della _____, la cui distanza, combinata alla necessità di accudire tre figlie in età di crescita, la spinse a



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

ricercare attivamente un'occupazione più vicina alla sua residenza, e che le consentisse una migliore conciliazione delle comprensibili esigenze casa-lavoro.

Questa risoluzione la portò a partecipare e vincere un concorso per l'assunzione presso il nel 2010: il ruolo prevedeva uno stipendio più contenuto rispetto a quello precedente, ma era contraddistinto da elevata stabilità e, soprattutto, la sede di lavoro era a Pisa, vicina a casa.

La sig.ra venne immessa nel ruolo alcuni mesi dopo, nel 2011, ma, purtroppo, a questo cambiamento ne fu concomitante un altro ben più drastico, ossia la crisi coniugale: il rapporto con il marito, infatti, era andato negli anni a deteriorarsi in maniera irreparabile, al punto da arrivare a presentare, nell'aprile del 2011, ricorso per la loro separazione consensuale.

La separazione tra i coniugi venne omologata il 27.5.2011 alle condizioni concordate, ossia con l'impegno del sig. a versare il 50% del mutuo gravante sull'abitazione familiare, assegnata alla sig.ra Claps per potervi continuare a dimorare assieme alle figlie - che vennero affidate ad entrambi i genitori, ma con residenza e collocazione abituale presso la madre -, nonché l'importo di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al contributo al 50% alle relative spese straordinarie (**doc. 3**).

Successivamente alla separazione, però, già dopo breve tempo divenne chiaro alla sig.ra come il suo nuovo lavoro, che inizialmente prevedeva uno stipendio base di 1.600 euro circa, e quanto mensilmente le corrispondeva il marito, non era purtroppo sufficiente per coprire tutte le spese correnti. Ella chiede così più volte la surroga del mutuo, per cercare di avere una rata più leggera, nonché vari finanziamenti, spesso di piccolo importo, che le consentissero di far fronte alle spese straordinarie (es. apparecchio per le figlie, acquisto di una nuova autovettura...), e al contempo alle rate preesistenti. Da quel momento, però la cliente si trascinerà purtroppo in una situazione debitoria che via via verrà aggravata dal peso del costo del debito e dalle varie rimodulazioni / rifinanziamenti proposti dalle banche. Proprio per tentare di porre rimedio alla situazione di difficoltà economica, la sig.ra ha infatti sempre cercato di fare il possibile per evitare di lasciare pagamenti in arretrato, fino al punto che, complice anche una non corretta valutazione del suo merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, il peso delle rate a suo carico arrivò a circa 1.300 euro, chiaramente per lei non più sostenibile.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha, in conclusione, portato l'esponente a indebitarsi progressivamente con il sistema bancario, contraendo finanziamenti concessi sicuramente con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale ed esposizione pregressa, inizialmente per superare le spese correnti e cadendo, poi, in una spirale progressiva dove i nuovi debiti sono stati contratti per sostenere le rate dei precedenti, determinando così un aumento complessivo del costo del debito e del suo passivo: una dinamica chiaramente insostenibile, vista la sproporzione tra l'importo dei debiti ed il suo reddito, nonché per l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Come, invece, rilevato dal gestore della crisi nella sua relazione a pagina 5 e 6, gli istituti di credito hanno errato nella valutazione del merito creditizio.



Avv. Luca Lauricella
 Avv. Emanuele Fiaschi
 Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
 Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 emanuele.fiaschi@onpec.it

Sulla base di quanto sopra esposto emerge che l'indebitamento dell'odierna ricorrente **non può essere connotato da colpa grave, malafede o frode.**

3. Elenco passività.

Dall'esame dei documenti effettuato di seguito vengono esaminate le passività del ricorrente.

Di seguito si riporta un prospetto sinottico delle singole posizioni debitorie come verificato dal gestore della crisi:

Rosanna Claps						
Creditori	Importo	Predeuzioni	Ipotecari	Privilegio	Chirografo	Circularizzazio
		i	o			ne
OCC	3.487,22 €	3.487,22 €				Preventivo Camera di Commercio
Avv. Emanuele Fiaschi e Luca Lauricella advisor presentatori del piano	€ 4.186,00	€ 3.139,5		€ 1.046,5 – privilegio 2751 - bis		Preventivo Sottoscritto
Dott. Matteo Arata	€ 2.196,00			€ 2.196,00 – privilegio 2751 - bis		04.11.2024
MPS	€ 42.082,26		€ 42.082,26			Piano Ammortamento
MPS Covered Bond 2	€ 101.080,39		€ 101.080,39			Piano Ammortamento
BCC NPLS 2020 srl	€ 32.012,16				€ 32.012,16	02.09.2024
Ifis NPL Investing spa	€ 62.733,00				€ 62.733,00	No riscontro a circularizzazione
Revalea S.p.A. (già MB Credit Solution)	€ 5.780,76				€ 5.780,76	24.09.2024
Compass Banca	€ 4.507,71				€ 4.507,71	No riscontro a circularizzazione
Banca Sistema (già Sigla s.r.l.)	€ 17.024,00				€ 17.024,00 ¹	03.09.2024
Sepi Pisa	€ 387,67				€ 387,67	12.09.2024
SEPI Pisa	€ 4.701,76			€ 4.038,60	€ 663,16	12.09.2024
Comune di Milano	€ 297,00			€ 174,77 Art 2752	€ 122,23	22.10.2024
Agenzia Entrate Riscossione	€ 6.206,18			€ 1.524,73 Art 2758	€ 1.167,45	

¹ Tale importo è pari esattamente al montante lordo residuo del finanziamento previsto dal contratto, corrispondente al risultato della moltiplicazione dell'importo della rata per il numero di rate residue del contratto (€ 266,00 x n. 64 rate residue).



Avv. Luca Lauricella
 Avv. Emanuele Fiaschi
 Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
 Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
 emanuele.fiaschi@onpec.it

				€ 3,109,72 Art 2752	€ 404,28	
Regione Toscana	€ 1.789,67			€ 1.510,33 - 2752 c.c., comma 3	€ 279,34	19.09.2024
Agenzia Entrate Pisa	€ 40,71				€ 40,71	20.09.2024
Amco s.p.a.	€ 1.436,00				€ 1.436,00	No riscontro a circularizzazi one
TOTALE	289.948,49 €	6.626,72 €	143.162,5 6 €	13.600,65	126.558,47	

Debiti da fideiussione e garanzie reali non escusse

BNT Portfolio spv srl	Fideiussione non escussa e ipotecaria			€ 31.277,00	
-----------------------	--	--	--	-------------	--

Si allega la Centrale Rischi Banca d'Italia, le risposte alle circularizzazioni nonché la copia dei mutui bancari che non formano oggetto della presente procedura (**Doc. 4**).

A oggi, quindi, la debitrice presenta **un'esposizione debitoria, comprensiva del compenso dell'OCC e degli Advisor legali, pari a circa € 289.948,49**, di cui circa 143.162,65 euro quali residui dei mutui sull'immobile di residenza, regolarmente pagati assieme all'ex marito e che, con il presente piano, si intende portare in continuità, e la differenza pari a circa **€ 146.785,84** che, invece, non è in grado di pagare e che vuole risolvere attraverso l'accesso alla procedura di sovraindebitamento. In particolare, alcune di queste posizioni debitorie sono ormai passate a sofferenza e, per una di esse, le è **stato notificato pignoramento sullo stipendio** (dal creditore Ifis NPL Investing Spa – **doc. 5**), la cui trattenuta si è andata ad aggiungere a quella per il preesistente prestito contro cessione del quinto dello stipendio, sicché il suo netto in busta paga si è ridotto di circa 550,00, finendo per lasciarle una somma evidentemente insufficiente a far fronte non solo alle altre rate, ma anche alle sue quotidiane esigenze di vita, e che rischia di condurla irreversibilmente al di sotto della soglia di povertà.

4. Elenco Attività.

- Redditi

La ricorrente percepisce un reddito da lavoro che, al lordo della trattenuta per la cessione del quinto ad oggi in essere (pari ad € 266,00 circa) e del pignoramento del quinto ed al netto delle imposte, è pari a circa € 1.700,00 (**doc. 6**). Si fa presente, inoltre, che la Sig.ra Claps riceverà un Trattamento di Fine Servizio (il TFR dei dipendenti statali) che dovrebbe essere erogato non prima di 12 mesi dalla collocazione in pensione e che verrà messo in parte a favore della procedura.

Si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi della ricorrente (**doc. 7**).



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

- Beni immobili (doc. 8)

La sig.ra Claps possiede:

- ❖ un immobile destinato a civile abitazione ubicato nel Comune di _____, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati, di cui è proprietaria per $\frac{1}{2}$, in regime di separazione dei beni con il sig. _____ (titolare per il restante $\frac{1}{2}$):

- Foglio 49, particella 282, sub 13, Categoria A/2, piano T-1-2, sup. cat. 192 mq (incluse aree scoperte). Trattasi dell'appartamento in cui l'istante risiede con le proprie figlie, gravato da ipoteca di primo grado a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a garanzia di mutuo ipotecario (ex art. 2808 c.c.) cointestato con il sig. _____ e, capitale residuo di euro 108.401,00 circa, nonché da ipoteca di secondo grado sempre a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a garanzia di mutuo ipotecario (ex art. 2808 c.c.) cointestato con il sig. _____, capitale residuo di euro 44.126,00 circa.

Il valore commerciale complessivo di tale unità immobiliare è stato oggetto di valutazione da parte del geom. Enzo Ciabatti che, con relazione di stima del 18.05.2023, ne ha determinato il valore in euro 201.500,00 – ossia, 100.750,00 euro per la quota di proprietà dell'istante (**doc. 9**).

Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ossia quanto ricavabile dalla vendita coattiva di tali beni nell'ambito di una procedura di c.d. liquidazione controllata, si ritiene opportuno abbattere tale valore del 25% - considerando che, stante la generale crisi del mercato immobiliare, è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe anzi già avvenire con una riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta - e così indicando la cifra di Euro 151.125,00 quale probabile prezzo di vendita.

Tenendo conto inoltre del fatto che, per avere il netto ricavo a favore dei creditori, è necessario considerare, oltre al compenso per il nominando liquidatore, anche le spese connesse alla procedura di vendita all'incanto (quali le spese di pubblicità e il compenso del custode, del delegato alla vendita e del perito estimatore), complessivamente stimabili in un 10% del prezzo di vendita, con riferimento alla predetta u.i. si ritiene che l'alternativa liquidatoria andrebbe, verosimilmente, assorbito dalla soddisfazione del solo creditore ipotecario – il tutto, come peraltro attestato dal Gestore della Crisi nella sua relazione.

- ❖ Inoltre, l'istante è altresì titolare di proprietà per la quota di $\frac{1}{3}$ sulla seguente unità immobiliare (la restante proprietà è nella titolarità del di lei fratello, _____, e della di lei sorella, sig.ra _____ nella misura di $\frac{1}{3}$ ciascuno), sita a Missanello (PZ), via Leonardo Sinigalli n. 2, così catastalmente censite al Catasto Fabbricati:

- Foglio 10, particella 451, sub 1, Categoria D/1, piano T, rendita 1.520,97 euro.



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

Trattasi di opificio gravato da ipoteca di primo grado a favore della BNT Portfolio SPV SRL a garanzia di mutuo ipotecario (ex art. 2808 c.c.) intestato al sig. _____ e regolarmente pagato da quest'ultimo, con capitale residuo di euro 44.623,00 circa – rispetto a tale mutuo, hanno prestato garanzia (**non attivata**) sia l'istante che la sig.ra _____

Considerati i modestissimi valori indicati dall'Osservatorio Mobiliare Italiano, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, che, per immobili ad uso produttivo, siti nella zona in esame, vanno da un minimo di 180 a un massimo di 320 euro al mq, dati da ultima rilevazione disponibile risalente al I semestre 2023; considerato altresì che, in caso di vendita coattiva di tale bene nell'ambito di una procedura di c.d. liquidazione controllata, tale valore andrebbe ulteriormente ridotto per l'impossibilità di garantire l'assenza di vizi occulti e perchè, stante la generale crisi del mercato immobiliare e la scarsa appetibilità di una quota immobiliare di appena 1/3, è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe anzi già avvenire con una riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta; tenendo conto inoltre del fatto che, per avere il netto ricavo a favore dei creditori, è necessario considerare anche le spese connesse alla procedura di vendita all'incanto (quali le spese di pubblicità e il compenso del custode, del delegato alla vendita e del perito estimatore), con riferimento alla predetta u.i. si ritiene che l'alternativa liquidatoria non comporterebbe verosimilmente alcuna utilità apprezzabile per i creditori dell'istante, in quanto assorbita dalla soddisfazione dell'ipotecario, sempre ammettendo che una quota di 1/3 possa avere un qualche tipo di realizzo – il tutto, come peraltro attestato dal Gestore della Crisi nella sua relazione (**Doc. 10**).

- Beni mobili registrati (doc. 11)

La ricorrente risulta proprietaria di un veicolo, un'autovettura Fiat - targato _____ immatricolato nel marzo del 2011, come risulta da certificato di proprietà allegato e visura PRA (non aggiornata), su cui l'AER ha trasmesso preventiva comunicazione di fermo amministrativo. La ricorrente precisa che tale autovettura a seguito di un'incidente avvenuto con la sua vecchia auto, venduta nel 2021 al prezzo di € 50,00, è stata comprata dal padre.

Si deve altresì evidenziare che nel certificato PRA vi è anche una motocicletta che, con rammarico, la sig.ra è stata costretta a vendere lo scorso 2023 ad € 1.000,00, il cui provento ha dovuto utilizzare per le ordinarie esigenze di vita quotidiana.

Per tutte le motivazioni di cui sopra, la vettura tg. _____, unica vettura nella disponibilità dell'odierna ricorrente, **è indispensabile alla stessa per i propri spostamenti e per recarsi al lavoro**, essa non viene messa a disposizione del presente piano, posto che diversamente si vedrebbe costretta a sopportare altri costi per sopperire alle proprie esigenze di trasporto. Si evidenzia peraltro che il mezzo ha un valore commerciale pressoché irrisorio (la relativa quotazione, sul listino Eurotax blu di principale riferimento per la quotazione delle vetture usate, non è neppure più disponibile), sicché la sua vendita, in un'ipotetica procedura di



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

liquidazione controllata, al netto dei relativi costi, non comporterebbe alcuna utilità significativa per il ceto creditorio ed anzi comporterebbe unicamente un costo.

- Conti correnti (doc. 12)

La ricorrente è titolare del conto corrente acceso presso la BPM, che presenta un saldo attivo alla data del 30.09.2024 di € 733,31. Si dà conto che non si rileva la sussistenza di giacenze liquide significative sui rapporti bancari intestati all'istante, il cui saldo attuale origina dai recenti accrediti della sua retribuzione e varia continuamente a seconda delle spese correnti da questi sostenute.

5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento del ricorrente

Analizzata la situazione complessiva, la quantificazione dell'apporto alla procedura, affinché possa essere sostenibile per la ricorrente, dipenderà da quanto necessita per il sostentamento della propria famiglia, composta da lei e dalle tre figlie, studentesse universitarie: nel suo caso, considerando che l'ex marito si fa carico del 50% delle rate dei mutui loro cointestati, e che corrisponde per il mantenimento delle figlie 500 euro mensili, oltre al contributo al 50% alle loro spese straordinarie, l'importo a carico dell'istante è pari a **non meno di 1.750,00 euro al mese²**, così ripartiti:

Tipo di spesa	Importo Familiare	Importo a carico dell'Istante
Spese per alimentari e cura della casa	€ 800,00	€ 400,00
Utenze (luce, acqua, gas, Tari)	€ 250,00	€ 250,00
Spese per uso e gestione auto	€ 150,00	€ 150,00
Spese per Mutui 50% come da sentenza di separazione	€ 1.104,48	€ 550,00
Spese scolastiche e mantenimento figlie	€ 200,00.	€ 100,00

² Si fa presente che le spese familiari nella realtà sono maggiori, ma parte di quelle imputabili alle figlie sono sostenute grazie al mantenimento versato dal padre.



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

Spese per abbigliamento e cura della persona	€ 300,00	€ 150,00
Spese Sanitarie e Imprevisti	€ 300,00	€ 150,00
Totale	€ 3.104,48	€ 1.750,00

Da quanto si evince dalla tabella sopra indicata la ricorrente sostiene il pagamento mensile del 50% dei mutui ipotecari (*in bonis*) pari ad € 550,00 mensili. Tali mutui non formano oggetto della presente proposta di ristrutturazione in quanto continueranno, ex art. 67, comma 5 CCII, ad essere pagati secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento.

Tra l'altro le spese sono ampiamente in linea con il report ISTAT "Le spese per i consumi delle famiglie - anno 2022" che si allega (doc. 13)

6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche

L'unica fonte di reddito è rappresentata, come sopra esposto, dal reddito derivante da lavoro dipendente della ricorrente che si attesta mediamente intorno ad € 1.100,00 mensili al netto della trattenuta mensile di € 277,00 a titolo di cessione del quinto e del pignoramento del quinto ad oggi in essere.

Senza la cessione del quinto ed il pignoramento il suo stipendio netto mensile sarebbe di circa € 1.700,00, la cui media annuale, comprensiva delle mensilità aggiuntive, ammonta a circa 2.000 euro netti (dato ricavato dalla sua ultima dichiarazione dei redditi, 2024 per l'anno 2023). Riceve altresì dall'INPS un assegno unico familiare, per l'importo di circa 193,00 euro mensili (assegno che si prevede le verrà corrisposto sino a circa il 31 agosto 2025, e dunque sino al compimento del ventunesimo anno d'età della figlia

Le spese mensili della ricorrente sono dunque pari ad € 1.750,00, tra le quali è stata fatta rientrare anche l'uscita finanziaria di € 550,00 mensili della quota dei mutui ipotecari *in bonis*—

Residua, dunque, in favore della procedura la somma mensile di circa € 300,00.

Evidente è pertanto la situazione di sovraindebitamento della Sig.ra Rosa Claps che con il proprio stipendio riesce a sopravvivere e non riesce a sostenere le uscite finanziarie derivanti dalla totalità dei suoi debiti.

Con l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore **si chiede la falcidia, ex art. 67, comma 3, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto** per consentire al ricorrente di disporre dell'intera retribuzione necessaria per pagare un'unica rata in favore dell'intera massa creditoria.

7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, procedimenti di esecuzione forzata

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso:



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

- non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico del ricorrente;
- il ricorrente dichiara di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, salvo la vendita di un'autovettura nel 2021 per cambiarla con quella attuale (sempre usata) e la vendita di una motocicletta al prezzo di € 1.000,00 (denaro poi utilizzato per le spese correnti) – si veda paragrafo denominato BENI MOBILI REGISTRATI e doc. 11;
- Il creditore Ifis NPL Investing spa ha effettuato un pignoramento presso terzi presso il datore di lavoro;

8. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e meritevolezza

L'immobile di proprietà dove attualmente risiede il ricorrente ha un valore di mercato di € 201.500,00. Tale valore è stato determinato dal perito di parte e su cui si deve operare una riduzione del 25% (ribasso medio effettuato in una ipotetica procedura esecutiva immobiliare) a cui devono essere ulteriormente decurtate le somme per le spese della procedura esecutiva immobiliare. Alla luce di tali considerazioni il valore di liquidazione dell'immobile sopra indicato **(che si ricorda non viene messo a disposizione della procedura)** è di circa € 151.125,00

Evidente, pertanto, **che** stante il debito residuo di natura ipotecaria, in aggiunta alle spese di una ipotetica procedura esecutiva immobiliare, i **creditori chirografari non otterrebbero alcuna soddisfazione da una procedura esecutiva immobiliare** posto che il ricavato verrebbe versato integralmente in favore del creditore ipotecario.

L'Autovettura di proprietà della sig.ra Claps ha un valore irrisorio e in caso di cessione mediante vendita competitiva perderebbe quasi del tutto il suo valore con ulteriori deprezzamenti. La somma complessivamente **offerta in favore dei chirografari con la presente proposta** è, dunque, sicuramente superiore rispetto a quanto potrebbero ottenere da una esecuzione forzata individuale.

E' quindi evidente come le cause dell'indebitamento dell'istante sia da ricercarsi, da un lato, per sopravvenuta necessità della liquidità occorrente per far fronte alle spese correnti e straordinarie necessarie al proprio sostentamento, conseguente alla separazione dall'ex coniuge, dall'altro all'interno di un comportamento di buona fede, poiché dal punto di vista psicologico è stato spinto a rinegoziare alcuni dei finanziamenti contratti nella speranza di poter così ripagare e far fronte ai debiti precedenti; sicché, sotto un profilo giuridico, nel suo caso non paiono certo ravvisabili le preclusioni di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I.

Da quanto il Gestore della Crisi ha potuto verificare, peraltro, non sono affatto emerse condizioni ostative, né che potessero far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

A tal proposito, infatti, si evidenzia come la normativa attuale non imponga più, a carico del sovraindebitato consumatore, che propone istanza di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 e ss., C.C.I.I., **l'onere di dimostrare la propria "meritevolezza"**: i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti e più oggettivi rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-bis in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, la nuova normativa non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento **con colpa grave, mala fede o frode** (art. 69, comma 1, C.C.I.L.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: “L’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall’art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l’art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell’omologa della verifica circa l’ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L’art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.”.

In altre parole, la legge non richiede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. **La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.**

E il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, “si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile”.

D'altronde, nella vigenza della l. 3/2012, l’istituto del c.d. Piano del Consumatore aveva potuto ricevere solo un’applicazione marginalizzata e circoscritta a casi estremi, di quei pochi soggetti consumatori che, pur avendo pianificato in modo responsabile i propri consumi, cadevano vittima di eventi futuri imponderabili, peraltro di difficile verifica pratica: ricordiamo che questo tipo di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a persone che non hanno una contabilità strutturata, né obblighi di legge per cui



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

sono portati a conservare e documentare le proprie vicende di vita o le proprie spese passate, onere quindi che, nella maggior parte dei casi, si tradurrebbe in una vera e propria prova diabolica, e che discriminerebbe ingiustamente tutte quelle persone che non riescano materialmente a documentare le cause del proprio sovraindebitamento. Non a caso, recentemente il Trib. di Rimini, con sent. n. 29/2023, pubblicata il 21.04.2023, ha così ritenuto *“che non sia necessario indagare circa l'esistenza di eventi imprevedibili ed inattesi che abbiano colpito il ricorrente e che abbiano inciso sulla sua capacità di adempiere in un momento successivo rispetto a quello in cui le obbligazioni sono assunte”*.

Si evidenzia inoltre che, oltre a condotte intenzionalmente connotate da mala fede o frode, ad essere eventualmente ostative **sono solo quelle che abbiano determinato il sovraindebitamento con una colpa specificamente “grave”**: concetto che indica esclusivamente una casistica in cui il soggetto consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto una condotta che sia stata la causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio, generando la conseguente situazione di sovraindebitamento, con sprezzante, grave negligenza o imperizia, come ben espresso dal Trib. Brindisi del 14/03/2023, R.G. 9/2022: *“quanto alle censure eccepite da *Omissis*, costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti”*; e ancora Trib. di Torino, 21 marzo 2023, laddove afferma che *“il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori diventati opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”*; ed anche Trib. di Pisa, decreto del 20 aprile 2023: *“Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. *omissis* abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione di bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese ... con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto”*. E, in tale valutazione, non si può trascurare il ruolo e concorso degli istituti finanziatori che non abbiano verificato adeguatamente il merito creditizio del debitore, disattendendo quindi il loro obbligo di consulenza finanziaria ai richiedenti accesso al credito, di cui all'124-bis T.U.B.: per cui, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore che, nel far accesso al mercato creditizio,



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

dovrebbe anche ricevere tale consulenza e, quindi, ripone affidamento nella capacità dell'intermediario di valutare il suo merito creditizio (cfr. quaderno della Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma) – consulenza che l'intermediario dovrebbe peraltro rendere nell'interesse pubblico, oltre che dello stesso richiedente, il quale, nella realtà dei fatti, è invece spesso vittima di un credito quasi “predatorio”.

Vi è costante giurisprudenza che, *a fortiori*, ribadisce non vi sia alcuna “colpa grave” in una simile dinamica reiterata di ricorso al credito, ma tutt'al più una colpa lieve: illuminante in tal senso è la pronuncia del Trib. Vicenza n. 3/2020 sub. 1. R.G., pronuncia resa ancora nelle vigenze della l. 3/2012 ma già applicativa dei principi ispiratori del Codice della Crisi, e in cui si legge “*non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti); infine, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in IlCaso.it, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra; ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031)”, nonché Trib. di Udine, decreto del 27.11.2023 R.P.U. n. 78-1/2023: “rilevato, quanto al presupposto ostativo dell'assenza della colpa grave o della malafede nella causazione del sovraindebitamento, che, pur dovendosi dare atto dell'elevato numero, della concentrazione temporale e dell'entità dei finanziamenti contratti dal sig. *Omissis*, alla luce delle specificazioni fornite, non possa ritenersi che l'imprudenza del debitore attinga la necessaria soglia di gravità, in quanto il reiterato ricorso al credito è avvenuto nell'intento di far fronte agli inadempimenti ad obbligazioni contratte”.*

E ancora, in senso analogo, la pronuncia del 17.10.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, R.G. n. 2/2022 (“Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della *Omissis*, rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale), ma anche Trib. Torino, decisione n. 144/2023 del 01.06.2023 (“la contestazione di *omissis* circa l'assenza di 'meritevolezza' del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall'avere il debitore eventualmente 'determinato la



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

*situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode'. Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riportati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa. Sin deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché, infatti, nel 2013, *omissis* concedeva un finanziamento al sig. ... essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore ... quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dall'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.").*

Merita evidenziare altresì, in materia di distinzione tra colpa lieve e colpa grave, la pronuncia del Tribunale di Pistoia (Decreto di apertura procedura accordo ristrutturazione consumatore n. 44-1//2023 - Inedito): *Il discrimen tra "colpa lieve" e "colpa grave" deve essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem conditionis ac professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella non irrazionale considerazione della sufficienza di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e del suo nucleo familiare, sia pure a fronte della limitazione degli esborsi a quelli strettamente indispensabili e dell'adozione di una gestione domestica informata da estrema accortezza e parsimonia.*

In materia di alternativa liquidatoria, si deve altresì tenere di conto che l'eventuale liquidazione del bene immobile comporterebbe **un ulteriore aggravio di spese in danno della massa creditoria**: infatti, a differenza della somma che ad oggi la sig.ra Claps destina a copertura della quota di mutuo pari a circa 550,00 e dunque destinati per permettere un'abitazione al proprio nucleo familiare, l'odierna ricorrente dovrebbe prendere in locazione un'ulteriore bene immobile il cui costo presumibilmente, in considerazione del numero



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

dei componenti il nucleo familiare della sig.ra Claps, ed il costo immobiliare attuale, non sarebbe inferiore alle 700,00 €. Con ciò dunque, anche su tale ulteriore aspetto **la proposta qui presentata è sicuramente migliorativa rispetto alla soluzione liquidatoria**, la quale comporterebbe una soddisfazione dei creditori in percentuale minore rispetto alla presente.

9. La proposta

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la ricorrente intende effettuare a seguente proposta:

TENUTO CONTO

- che il **totale debiti** ammonta a € 139.112,62;
- che al totale debiti **vanno aggiunti i compensi** per l'attività di assistenza legale della ricorrente, i quali ammontano ad € 4.186,00, da imputarsi quanto al il 75% pari ad € 3.139,50 in prededuzione e quanto al restante 25% pari ad € 1.046,50 in privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2 cc;
- che il compenso per l'attività svolta dal Gestore dott. Maurizio Roventini ammonta ad € 3.487,22 da imputarsi in prededuzione;
- **che i mutui ipotecari continueranno ad essere pagati secondo le scadenze previste dai rispettivi piani di ammortamento ex art. 67, comma 5, CCII essendo lo stesso in bonis. La rata mensile è pari ad € 1.104,48 (ovvero € 829,00 per il primo ed € 275,45 per il secondo). La quota imputata alla ricorrente è di € 550,00 mensili come da sentenza di separazione di cui al Doc. 3 del presente ricorso.**
- che, come evidenziato nella relazione del Gestore della crisi, **il merito creditizio del soggetto è stato valutato erroneamente dalle finanziarie** (dovendo il soggetto ottemperare al mantenimento mensile della figlia ben si comprende che la capienza economica per rimborso sarebbe venuta presto a mancare).
- che la **proposta risulta concretamente fattibile e sostenibile** tenuto conto del reddito generato dalla Sig.ra Claps e delle spese di mantenimento del suo fabbisogno mensile nonché sicuramente migliorativa rispetto alla soluzione liquidatoria, in considerazione del fatto che la proposta copre altresì al 100% l'intero ceto privilegiato, il quale diversamente non avrebbe ottenuto una percentuale sicuramente più bassa dalla liquidazione.
- Inoltre, le somme erogate alla massa creditoria chirografaria risulta congrua posto che viene offerta una percentuale di soddisfazione del **0,61 % al ceto chirografario e, questa risulta sicuramente, maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria che, come sopra evidenziato, sarebbe nulla per questa classe.**
- che il Gestore della crisi ha provveduto ad elaborare in maniera compiuta la relazione particolareggiata,



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

che si allega unitamente ai relativi allegati (**Doc. 10**);

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite il ricorrente formula la seguente

PROPOSTA

-la ricorrente intende adempiere al presente piano attraverso **il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 21.000,00** (con cui la ricorrente procederà anche al pagamento del compenso prededucibile del gestore della crisi pari ad € 3.487,22 e degli scriventi *advisor* legali pari ad € 3.500,00 oltre spese generali (15%) e cpa (€ 3.588,00) in privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2) **così determinata:**

- **€ 21.000,00 in 70 rate di € 300,00 cadauno utilizzando il reddito da lavoro della ricorrente;**

La **somma complessiva offerta ai creditori a saldo e stralcio è, dunque, di € 21.000,00** che consente le seguenti percentuali di soddisfacimento:

- **100%** del compenso dei creditori prededucibili;
- **100%** dei creditori privilegiati ex art. 2751 – bis;
- **100%** degli altri creditori privilegiati;
- **0,61 %** circa della massa creditoria chirografaria;

Tutto ciò esposto, il ricorrente, come rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

In via principale che Ill.mo Tribunale di Pisa, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, voglia adottare i provvedimenti di cui all'art.70 CCII ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In via principale che venga disposta, **ex art. 67, comma 3, CCII la falcidia del contratto di cessione del quinto** in essere con il **creditore** Banca Sistema che verrà soddisfatto nelle medesime percentuali previste per la massa chirografaria.

Sempre in via principale che l'intestato Tribunale disponga, ex art. 70, comma 4, CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. **Nello specifico che venga dichiarato il divieto di proseguire il pignoramento e le relative trattenute operate sulla retribuzione della ricorrente dal creditore Ifis NPL Investing SPA nonché l'inefficacia o la sospensione del Fermo Amministrativo dell' Agenzia Entrate e Riscossione sull'autovettura.**

In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2022 IL ricorrente dichiara che il presente procedimento è soggetto al contributo unificato di € 98,00.



Avv. Luca Lauricella
Avv. Emanuele Fiaschi
Via Calatafimi 17/B, Castelfranco di sotto (PI)
Pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
emanuele.fiaschi@onpec.it

Si producono i seguenti allegati:

1. Copia accettazione incarico Dott. Roventino;
2. Copia stato di famiglia;
3. Copia sentenza di separazione
4. Copia centrale rischi Banca d'Italia, circolarizzazioni e piani ammortamenti;
5. Copia Pignoramento Ifis;
6. Copia ultima Busta paga;
7. Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
8. Copia Beni immobili;
9. Stima immobile;
10. Relazione Dott. Roventini e allegati;
11. Copia elenco beni mobili registrati;
12. Copia estratto conto corrente;
13. Copia Report ISTAT;

Castelfranco di Sotto, li 12.12.2024

Per ratifica ed accettazione

Sig. Rosa Claps

Avv. Luca Lauricella

Avv. Emanuele Fiaschi



TRIBUNALE DI PISA

RELAZIONE DELL'ESPERTO D.Lgs 12.01.2019 N. 14

(Ristrutturazione debiti del consumatore)

Il sottoscritto dott. Maurizio Roventini, nato a San Giuliano Terme il 5 maggio 1956 con studio in Pisa, via Francesco Crispi, 35, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 172/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 51189, tel. 050 – 501200, fax 050 – 500715 PEC maurizio.roventini@pec.odcecpisa.it

Premesso

- che la Signora Claps Rosa nata a Perugia il 14 agosto 1, codice fiscale CLPRSO67M54G478B e residente a si è rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord-ovest per essere assistita nella presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D.L. 14/2019;
- che il suddetto OCC in data 14.11.2023 designava il sottoscritto quale gestore della crisi per la procedura;
- che successivamente in seguito ad alcune modifiche alla proposta il suddetto incarico veniva confermato dall'OCC in data 19.04.2024;
- che la Sig.ra Rosa Claps sulla base della vigente normativa presentava una proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- che la situazione debitoria attuale della Sig.ra Claps complessivamente pari ad € 282.275,27 (duecentottantaduemiladuecentosettantacinque/27), è così composta:

Privilegiati

1. MPS Covered Bond	€	101.080,39
2. MPS spa	€	42.082,26
3. SEPI Comune di Pisa	€	4.038,60
4. Agenzia Entrate Riscoss.	€	4.634,45

5. Comune di Milano	€	174,77
6. Regione Toscana	€	1.510,33
7. Dott. Matteo Arata	€	2.196,00

Chirografari

8. Revalea spa (giàMB Credit S)	€	5.780,76
9. BCC NPLS 2000 srl	€	32.012,16
10. Ifis NPL 2021-1 SPv srl	€	62.733,00
11. Compass Banca spa	€	4.507,71
12. Banca Sistema (Sigla srl)	€	17.024,00
13. Amco spa	€	1.436,00
14. SEPI Comune di Pisa	€	1.050,83
15. Comune di Milano	€	122,23
16. Agenzia Entrate Riscoss.	€	1.571,73
17. Regione Toscana	€	279,34
18. Agenzia Entrate Pisa	€	40,71

- che la Sig.ra Claps attualmente è proprietaria di due beni immobili e precisamente:

a) la casa di abitazione dove vive con le sue tre figlie, di cui è proprietaria, per la quota di 1/2 con il marito e su cui gravano i due mutui ipotecari riportati ai punti 1 e 2 del prospetto di cui sopra

b) Opificio utilizzato dal fratello per la sua attività, di cui è proprietaria per la quota di 1/3 su cui grava un mutuo il cui debito residuo è di circa € 31.000,00 per cui la proponente è fideiussore; tuttavia ad oggi il suddetto mutuo è regolarmente pagato e quindi la garanzia non è stata attivata.

Inoltre la Sig.ra Claps è proprietaria di una vetusta autovettura, una Fiat del 2011 targata priva di alcun valore commerciale, che la Signora sta utilizzando per i necessari spostamenti di lavoro.

Q.S.P.

Il sottoscritto in qualità di gestore della crisi per conto dell'OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-ovest, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del DL. 14/2019 e successive modifiche, espone quanto segue:

A. Sintesi dell'accordo di ristrutturazione

E' stato elaborato congiuntamente con il debitore il Piano di ristrutturazione del Consumatore che prevede:

- esclusione dal piano dei due mutui ipotecari di MPS, garantiti dalla casa di abitazione, per i quali la proponente di comune accordo con il marito continueranno a pagare regolarmente le rate rimanenti;
- esclusione dal piano dell'immobile ad uso opificio oggetto di garanzia ipotecaria a favore di BNT Portfolio SPV srl, per un mutuo regolarmente pagato dal fratello che lo sta utilizzando per la propria attività;

la soddisfazione remissoria e dilatoria che presuppone il pagamento del 100% delle spese di procedura (OCC) stimate in € 3.487,22, dell'advisor legale di € 4.186,00 e di tutti i creditori privilegiati, nonché dei creditori chirografari nella misura del 0,61%, complessivamente in 70 rate mensili di € 300,00, a partire dal primo mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa.

B. Fabbisogno finanziario del piano

La proposta formulata dalla Sig.ra Rosa Claps si basa esclusivamente sulla disponibilità finanziaria derivante dal suo reddito da lavoro dipendente che si aggira intorno ai 2.000,00 euro netti mensili, nonché dal supporto del marito come da accordo di separazione, con cui veniva disposto oltre al mantenimento l'accollo da parte del marito del 50% del mutuo secondo il regolare piano di ammortamento.

C. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal consumatore

La situazione d'indebitamento in cui si trova oggi la proponente deriva prevalentemente da un accadimento purtroppo molto ricorrente, la separazione coniugale.

Infatti, nel 1997 la proponente contrae matrimonio con il Sig. Salvatore Caruso, dalla cui unione nascono tre figlie, ad oggi ancora studentesse universitarie.

In seguito alla nascita della terza figlia i coniugi decidono di acquistare un'abitazione più consona alle loro esigenze contraendo un mutuo bancario di circa 140.000,00.

Negli anni successivi la coppia contrae inoltre alcuni finanziamenti sia per esigenze di consumo che per eseguire alcune opere di ristrutturazione dell'immobile di cui sopra.

Tuttavia nonostante il consistente indebitamento la coppia riesce regolarmente al pagamento delle rate dovute, tanto che la Sig.ra Rosa, che al momento impiegata in un'azienda informatica a Firenze, per poter meglio accudire le tre figlie ancora piccole e la famiglia, decide di cercare un nuovo lavoro più vicino a casa.

Infatti nel 2010 vince un concorso e viene assunta dal CNR con sede operativa a Pisa, con un reddito un po' più basso, ma sicuramente con molti altri vantaggi.

Purtroppo però, nel corso del 2011 all'evento positivo dell'immissione in ruolo della proponente presso il CNR, ne segue un altro di segno totalmente opposto, ossia la crisi coniugale: il rapporto con il marito che nel corso degli anni è andato a deteriorarsi in maniera irreparabile, sfocia inevitabilmente nella presentazione di un ricorso e nell'ottenimento della separazione consensuale.

A partire da quel momento la situazione della Sig.ra Claps cambia drasticamente, infatti nonostante il supporto finanziario del marito previsto nell'atto di separazione, il suo reddito, oltretutto ridotto in seguito al

cambiamento di lavoro, non le consente più di far fronte a tutte le esigenze familiari, tanto da indurla a contrarre ulteriori finanziamenti per poter pagare le spese e le rate dei debiti preesistenti.

In considerazione di quanto sopra possiamo sicuramente sostenere che il sovraindebitamento della Sig.ra Claps è dovuto a cause sopravvenute ed indipendenti dalla sua condotta e pertanto non può essere connotato da colpa grave, malafede o frode.

A questo punto la Sig.ra Rosa Claps nel novembre 2023 si rivolgeva all'organismo della CCIAA della Toscana Nord-Ovest con la richiesta di essere assistita nella presente procedura.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era sicuramente a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis del TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "*merito creditizio*" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "*chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria....*".

In considerazione di quanto sopra si può pertanto ritenere che i vari istituti finanziatori non abbiano agito correttamente nel valutare il merito creditizio della Sig.ra Claps.

D. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte

La Signora Rosa Claps ad oggi, per poter adempiere alle obbligazioni assunte, può far affidamento soltanto sul suo reddito da lavoro dipendente e sul contributo dato dal marito come previsto nella sentenza di separazione.

La sua famiglia è composta da quattro soggetti, madre e tre figlie ancora studentesse.

Il reddito lordo percepito dalla Sig.ra Claps, come si evince dai dichiarativi presentati e soprattutto dalle buste paga degli ultimi mesi, è di circa 2.000,00 euro netti al mese, (al lordo della trattenuta per cessione del 1/5 e dell'eventuale pignoramento notificato di recente da parte di Ifis NPL spa.

Con tale somma la stessa provvede al pagamento del 50% della rata dei mutui sulla sua casa di abitazione e al sostenimento delle spese correnti necessarie al proprio mantenimento e quello delle tre figlie conviventi.

Considerato che le suddette spese, come si evince dal prospetto allegato alla proposta, ammontano a circa 1.750,00 euro mensili, residuerebbero solo 250,00 euro, che andrebbero ad aggiungersi fino ad agosto 2025 ai 190,00 euro dell'assegno INPS, per poter far fronte agli impegni insoluti.

Successivamente la Sig.ra Claps potrà contare anche su una parte del TFR che riceverà in seguito al suo collocamento in pensione, ma non prima di dodici mesi.

E. Il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

L'istante negli ultimi cinque anni non ha subito esecuzioni individuali eccezione fatta del pignoramento di 1/5 dello stipendio notificato di recente e tuttora in corso.

L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti impugnati.

F. Atti di disposizione avvenuti negli ultimi 5 anni.

Negli ultimi cinque anni la proponente non ha effettuato alcun atto di disposizione del proprio patrimonio eccezione fatta per la vendita di un motociclo per l'importo di euro 1.000,00 e di un'autovettura non più funzionante per euro 50,00.

G. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta

La debitrice ha consegnato al sottoscritto la seguente documentazione allegata alla relazione:

- Modelli 730 degli ultimi tre anni e buste paga ultimi mesi;
- Certificazione di presenza dei requisiti di ammissibilità c. art. 2 DL.14/2019;
- Atto di notorietà attestante la non effettuazione di atti dispositivi negli ultimi 5 anni.
- Copia estratti conto del conto presso BCC di Pisa e Fornacette n. 095051 ultimi anni;
- Stato di famiglia;
- Elenco delle spese necessarie al mantenimento della famiglia;
- Elenco dei creditori e delle somme dovute;
- Visure Crif
- Tabella istat "spesa media familiare mensile" anno 2022 aggiornata;

La suddetta documentazione, a parere del sottoscritto, risulta completa e attendibile.

H. Attuabilità dell'accordo e convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Da quanto sopra esposto il piano può ragionevolmente essere realizzato solo se l'ex marito continui a rispettare gli accordi previsti nell'atto di separazione, nel concorso alle spese familiari e ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dalla debitrice, tenendo conto dell'unico suo reddito da lavoro dipendente e della sua ancora giovane età.

Si sottolinea che i creditori, privilegiati verranno pagati al 100%, mentre i chirografari subiranno una falcidia di circa il 99%, oltre all'aggravio di una dilazione nel rimborso del capitale.

Non potendo aumentare la somma disponibile (300,00 mensili) la falcidia è stata necessaria per evitare un eccessivo allungamento dei tempi di attuazione del piano.

E' inutile ribadire che al momento considerate le possibilità della debitrice non esiste un'alternativa di maggior soddisfazione per il ceto creditorio.

Infatti anche l'alternativa liquidatoria dove si andrebbe a vendere le due porzioni di immobili di proprietà della proponente non porterebbe a risultati migliori, poiché:

a) per quanto riguarda l'immobile in comproprietà (50%) con l'ex marito, adibito a sua abitazione e delle figlie, in caso di vendita forzosa, considerato:

- che il valore di stima, come risulta da perizia tecnica è pari ad euro 201.500,00;

- che nelle esecuzioni immobiliare di solito la vendita non avviene mai al primo incanto ed in ogni caso, con il probabile abbattimento del 25% previsto dalla vigente normativa;

- che il ricavato dovrà essere abbattuto dei costi della procedura esecutiva (CTU, Custode e Professionista Delegato) stimabili in non meno del 10%;

ben difficilmente si potrebbe recuperare un importo superiore a circa 68.000,00 euro, che pertanto verrebbe attribuito interamente al creditore ipotecario MPS che come evidenziato nel piano vanta un credito di circa 143.000,00 euro (50% = 71.500,00).

Inoltre la situazione per gli altri creditori verrebbe aggravata dal fatto che la Sig.ra Claps dovrebbe reperire una nuova abitazione, che considerato il numero dei componenti la sua famiglia ed i prezzi di mercato delle locazioni, le comporterebbe una spesa non inferiore a 700,00 euro, quindi superiore ai 550,00 euro previsti per il proseguimento del mutuo.

b) Analogamente possiamo dire per ciò che riguarda l'altro immobile (1/3 dell'opificio utilizzato dal fratello).

A parte la difficoltà di riuscire a vendere la quota di 1/3 di un immobile del genere, ma in ogni caso considerato il valore di mercato, le condizioni ed i costi di una vendita forzata, l'eventuale ricavato andrebbe totalmente a favore del creditore ipotecario BNT Portfolio SPV srl che vanta un credito di circa 44.000,00 euro, quindi con nessun beneficio a favore della massa dei creditori.

Infine, per quanto concerne i beni mobili, questi consistono in arredi di scarso valore indispensabili per una vita ordinaria della famiglia.

Attestazione falcidia dei creditori privilegiati e chirografari

Come sopra ricordato il piano proposto dalla Signora Claps prevede il pagamento integrale dei debiti privilegiati vantati dall'Agenzia delle Entrate, Sepi, Comuni di Milano, Regione Toscana e legali della procedura per complessivi 13.600,65, nonché le spese di procedura e legali stimate in € 6.626,72.

Appare pertanto superflua l'attestazione da parte del sottoscritto che la somma che verrà corrisposta ai suddetti creditori privilegiati sarà almeno pari a quella realizzabile in altri modi, poiché è previsto il pagamento dell'intero loro credito.

Infine, per quanto concerne invece i creditori chirografari, la proposta che prevede una falcidia nella misura di oltre il 99% circa, è stata indotta dalla necessità di evitare un allungamento dei tempi di attuazione del piano eccessivamente oltre i termini canonici.

Infatti, rimanendo invariate le disponibilità della debitrice in nessun caso avrebbe potuto far fronte al pagamento integrale di tutti i debiti.

I. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, considerato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (289.948,49), che l'accordo, fondato sulla base del piano predisposto come sopra dettagliato che prevede il pagamento di una rata mensile di € 300,00 per ben 70 rate, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile e certamente migliore di ogni altra alternativa anche liquidatoria.

Con l'omologazione del Piano di ristrutturazione del Consumatore la debitrice provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Maurizio Roventini, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa ed al Registro dei Revisori Legali,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dalla debitrice Rosa Claps e quelli ulteriormente acquisiti dallo scrivente ed allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importo e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dalla debitrice Rosa Claps;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti, nonché la fattibilità e convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 66 del DL n. 14 del 12.01.2019.

Con Osservanza

Pisa, 16 dicembre 2024

Dott. Maurizio Roventini

Allegati:

1. Tabella Istat “ spesa media familiare Mensile 2023”
2. Piano dei pagamenti Rosa Claps

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
<i>Affitti figurativi</i>	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.
 - Dato statisticamente non significativo.

PIANO DEI PAGAMENTI CLAPS ROSANNA

ALLEGATO "2"

Importo 6 anni		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALI	PERCENTUALI
REDDITO CLAPS ROSANNA	140.000,00 €									
ASSEGNO INPS	1.400,00 €									
Spese sostentamento	120.400,00 €									
Attivo residuo	21.000,00 €	3.300,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.300,00 €		21.000,00 €	
Spese procedura										
Organismo	3.487,22 €	3.300,00 €	187,22 €						3.487,22 €	100,00%
Avvocato	4.186,00 €		3.412,78 €	773,22 €					4.186,00 €	100,00%
									- €	
									- €	
	7.673,22 €	3.300,00 €	3.600,00 €	773,22 €					7.673,22 €	
Attivo residuo		- €	- €	2.826,78 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.300,00 €	- €	13.326,78 €	
Creditori Privilegiati										
sepi Comune di Pisa	4.038,60 €			909,36 €	1.158,10 €	1.158,10 €	813,04 €		4.038,60 €	100,00%
Agenzia Entrate Riscossione	4.634,45 €			1.043,53 €	1.328,96 €	1.328,96 €	933,00 €		4.634,45 €	100,00%
Comune di Milano	174,77 €			39,35 €	50,12 €	50,12 €	35,18 €		174,77 €	100,00%
Regione Toscana	1.510,33 €			340,08 €	433,10 €	433,10 €	304,06 €		1.510,33 €	100,00%
Dott. Matteo Arata	2.196,00 €			494,47 €	629,72 €	629,72 €	442,09 €		2.196,00 €	100,00%
	12.554,15 €									
Creditori Chirografari										
Regione Toscana	279,34 €						1,70 €		1,70 €	0,61%
SePi Comune di Pisa	1.050,83 €						6,40 €		6,40 €	0,61%
Revalea spa	5.780,76 €						35,22 €		35,22 €	0,61%
BCC NPL 2000 srl	32.012,16 €						195,06 €		195,06 €	0,61%
Compass Banca spa	4.507,71 €						27,47 €			
Banca Sistema	17.024,00 €						103,73 €			
AMCO spa	1.436,00 €						8,75 €			
Agenzia Entrate Riscos	1.571,73 €						9,58 €			
Agenzia Entrate Pisa	279,34 €						1,70 €			
Comune di Milano	122,23 €						0,74 €			
Ifis NPL 2021 srl	62.733,00 €						382,26 €		382,26 €	0,61%
	126.797,10 €									
	139.351,25 €	- €	- €	2.826,78 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.300,00 €	- €	13.174,80 €	